

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1975

Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 475, per i farmacisti rurali

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1962 all'apertura di scuole medie dell'obbligo anche in piccolissimi centri, è sorto nel Paese il grave problema del reperimento di docenti, specie per le discipline scientifiche.

L'Amministrazione scolastica, a causa della notevole carenza di laureati, aspiranti ad incarichi di insegnamento, ha pertanto dovuto fare ricorso anche ai farmacisti.

In non pochi casi ad essi è stato addirittura affidato l'incarico della presidenza dell'istituenda o neo istituita scuola media, considerato che il farmacista, tenuto all'obbligo della residenza, offriva garanzie di sicuro, continuato servizio.

È nata, così, la caratteristica, nuova figura del farmacista docente, molto frequente specie nelle zone rurali e montuose delle Regioni del Centro-Sud e delle Isole.

In ben 72 comuni delle sole regioni Abruzzo e Molise, il farmacista del piccolo centro è contemporaneamente docente nelle scuole di Stato.

Di tale doppia funzione del farmacista rurale hanno potuto trarre vantaggio sia l'Amministrazione scolastica che quella sanitaria, entrambe in difficoltà per garantire i rispettivi servizi, tanto che nel 1964 l'allora Ministro della pubblica istruzione, di concerto

con quello della sanità, ha ritenuto opportuno non solo di consentire ai farmacisti rurali l'insegnamento nelle scuole statali, ma di promuovere e favorire accordi fra le autorità scolastiche e comunali al fine di garantire lo svolgimento, da parte del farmacista, dell'attività farmaceutica e didattica.

Il farmacista rurale docente, d'altro canto, ha potuto evitare di venire coinvolto nell'esodo generale dai piccoli verso i maggiori centri, avendo trovato nel cespite derivante dal servizio scolastico il sostegno per la fragile base economica del modesto esercizio farmaceutico.

Sono ben note le gravi difficoltà finanziarie nelle quali si dibattono le piccole farmacie rurali, sull'orlo del collasso per i ritardi che si verificano nei pagamenti delle forniture da parte degli enti mutualistici e previdenziali, per l'alto costo del denaro, per la pressione fiscale, per i massicci trasferimenti delle popolazioni rurali.

Tanto è che in questi ultimi anni centinaia di piccole farmacie hanno cessato la loro attività, creando non pochi problemi alle autorità sanitarie in tema di distribuzione dei farmaci, specie nei centri più isolati e per le popolazioni più bisognose.

Peraltro il Parlamento, nell'intendimento di regolarizzare la posizione giuridica del

personale insegnante delle scuole statali, ha emanato recentemente leggi particolari riguardanti determinate categorie di docenti, in possesso di titolo qualificante, i quali sono stati o saranno in breve immessi nei ruoli della Pubblica istruzione.

Anche i farmacisti rurali docenti, per il disposto di tali leggi, sono ora passati dalla qualifica di insegnanti incaricati a quella di professori di ruolo.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, fa però divieto al farmacista titolare di occupare posti di ruolo nella pubblica amministrazione e pertanto alcuni medici provinciali hanno già provveduto ad invitare i farmacisti rurali docenti ad optare fra il servizio scolastico e quello farmaceutico, anche se l'immissione nei ruoli della scuola non è stata ancora avallata dall'organo tutorio e perfezionata, con il provvedimento della registrazione, da parte della Corte dei conti.

Non c'è dubbio comunque, che i farmacisti rurali, perentoriamente diffidati ad operare una scelta, faranno cadere la loro opzione, a stragrande maggioranza, sul servizio scolastico, rinunciando alla gravosa e poco redditizia gestione della piccola farmacia.

Verrà così a determinarsi un serio e non facilmente risolvibile problema per le autorità sanitarie in tema di garanzia dell'indispensabile servizio farmaceutico nei piccoli centri agricoli e montani.

La recente esperienza ha purtroppo dimostrato che non esistono giovani farmacisti di ricambio, disposti ad assumere una occupazione di troppo scarsa redditività, in ambienti socialmente ed economicamente depressi.

È necessario pertanto fare in modo che il farmacista rurale, avendo legittimamente svolto per anni l'attività didattica, quale docente incaricato a tempo indeterminato, possa ora mantenerla e continuarla anche nella nuova veste di insegnante di ruolo.

Qualche riserva è stata presentata in talune provincie anche dalle autorità scolastiche periferiche, relativamente al carattere di professionalità o meno da attribuire all'attività del farmacista rurale.

Senza voler entrare in una disanima approfondita del merito, ma ricordando solamente che è ormai acquisito che quella esercitata dal farmacista rurale è « libera professione » e, come tale, consentita dalle norme scolastiche, il qui unito disegno di legge, tende soprattutto ad evitare difficoltà future, non facilmente sormontabili, nella distribuzione dei farmaci alle isolate popolazioni rurali e montane, e a compiere un doveroso riconoscimento nei confronti di chi, avendo assolto un elevato duplice compito, sanitario e didattico, in periodi di difficoltà e con non lieve impegno, non ha certamente demeritato dalla società ed aspira a continuare serenamente il lavoro scolastico e quello farmaceutico.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il disposto dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, primo comma, e le incompatibilità, i divieti e le limitazioni previsti dagli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applicano nei confronti dei farmacisti esercenti la professione in sedi rurali, in servizio nelle scuole statali alla data di entrata in vigore della presente legge.